

REGOLAMENTO ASSICURAZIONE COLLETTIVA D'INDENNITÀ GIORNALIERA (AGRI-ktlw)

Le denominazioni di persone e funzioni riportate nel presente Regolamento si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

I. I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

Sulla scorta delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) della Cassa malati Agrisano SA e dell'art. 67 cpv. 3 LAMal, tra la Cassa malati Agrisano SA e l'USC Assicurazioni è operante un contratto collettivo (di seguito denominato AGRI-ktlw).

Art. 2 Scopo

¹ La finalità del contratto collettivo è quella di offrire alle persone che operano nel settore dell'agricoltura in Svizzera (agricoltori e loro familiari) un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera appositamente concepita per le esigenze del mondo agricolo.

² AGRI-ktlw eroga prestazioni per la perdita di guadagno in caso di malattia, infortunio e maternità.

Art. 3 Adesione

¹ AGRI-ktlw copre dall'1.1.2012 tutte le persone assicurate che, nell'ambito della successione universale, passano dalla Fondazione Agrisano alla Cassa malati Agrisano SA.

² Gli assicurati esistenti possono effettuare anche in futuro adeguamenti contrattuali nell'ambito del pregresso volume assicurato di prestazioni e premi.

³ Una nuova adesione non è possibile.

II. INIZIO, FINE E SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 4 Inizio e fine

¹ La richiesta di modifica dell'assicurazione ai sensi dell'art. 3 avviene per iscritto mediante l'apposito modulo prestampato della Cassa malati Agrisano SA. L'inoltro di tale richiesta è possibile per il primo giorno di un mese seguente.

² Alle domande poste nel modulo deve essere data una risposta completa e veritiera. Le persone incapaci di agire possono essere assicurate soltanto tramite i loro rappresentanti legali. Qualora in occasione della presentazione della proposta di adesione vengano fornite indicazioni non veritiere o incomplete, la Cassa malati Agrisano SA può adottare anche in un secondo tempo gli stessi provvedimenti che sarebbero già stati assunti al momento della presentazione della proposta in via ordinaria.

³ Apponendo la propria firma sulla proposta di adesione, il proponente autorizza la Cassa malati Agrisano SA a richiedere presso il personale medico nonché presso altri assicuratori le informazioni necessarie per la stipulazione dell'assicurazione e per l'accertamento dei rischi. Ai fini dell'accertamento di un obbligo di prestazione successivo, la persona assicurata deve autorizzare con la propria firma sul modulo «Annuncio d'indennità giornaliera» nuovamente la Cassa malati Agrisano SA a raccogliere presso il personale medico nonché presso altri assicuratori le informazioni necessarie per l'accertamento delle prestazioni. La Cassa malati Agrisano SA può esigere la presentazione di un certificato medico, ovvero può disporre a proprie spese lo svolgimento di una visita medica. Il contraente deve accertarsi di poter fornire tutte le indicazioni necessarie circa la persona assicurata.

⁴ La copertura assicurativa ha per ogni persona una validità provvisoria a partire dalla data indicata nel modulo di adesione fino al momento della consegna della polizza assicurativa. Qualora nel corso della copertura assicurativa provvisoria si verifici un caso di assicurazione, non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurative se dalla documentazione da presentare ai sensi dei cpvv. 1 e 2 risulta che l'evento è riconducibile a una malattia, a un infortunio o alle cause di un infortunio progressi rispetto alla decorrenza della copertura assicurativa provvisoria. Sono fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge.

⁵ L'assicurazione AGRI-ktlw si estingue in caso di morte, esaurimento delle prestazioni, esclusione, cessazione permanente dell'attività lavorativa, partenza dal territorio di attività della Cassa malati Agrisano SA o raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

⁶ Un'uscita dall'indennità giornaliera collettiva o una riduzione della stessa possono avvenire nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi, sempre per fine mese.

Art. 5 Esclusione

Qualora una persona assicurata metta in atto un comportamento illecito o altrimenti ingiustificabile, previa comminatoria di opportune sanzioni può essere esclusa dall'assicurazione nei casi in cui:

- abbia compilato la proposta di assicurazione in modo non veritiero;
- si sia ripetutamente opposta alle prescrizioni del medico oppure vi abbia contravenuto in modo grave;
- sia in ritardo con il pagamento dei premi e non dia seguito entro un mese a un sollecito di pagamento con comminatoria di esclusione;
- siano presenti altri gravi motivi.

Art. 6 Sospensione

¹ Le persone assicurate possono sospendere l'assicurazione AGRI-ktlw, dietro pagamento di un premio di rischio per un periodo massimo di cinque anni, nei seguenti casi:

- soggiorno all'estero per un periodo superiore a tre mesi;
- servizio militare o di protezione civile per un periodo complessivo superiore a 60 giorni;
- obbligo di assicurazione di almeno tre mesi presso un'altra cassa malati (ad es. cassa malati collettiva o aziendale), nonché in altre fattispecie analoghe;
- detenzione o permanenza di oltre tre mesi in una struttura di esecuzione delle pene e delle misure.

² Qualora le predette condizioni vengano meno, la persona assicurata è tenuta a riattivare l'assicurazione AGRI-ktlw entro un termine di 14 giorni.

³ Il premio di rischio ammonta al 10 % dei premi ordinari, tuttavia con un importo minimo di CHF 10.- al mese.

⁴ La sospensione deve essere richiesta anticipatamente per iscritto.

Art. 7 Riserva

¹ Le malattie e le conseguenze di infortuni che sussistono al momento dell'adesione vengono escluse dalla copertura assicurativa attraverso l'applicazione di una riserva. Lo stesso vale per eventuali malattie pregresse che, empiricamente, possono comportare delle ricadute.

² La riserva è valida solo se comunicata per iscritto alla persona assicurata. Nella comunicazione devono essere indicati con esattezza la malattia oggetto di riserva o l'infortunio le cui conseguenze sono poste sotto riserva, nonché l'inizio e la fine del periodo di riserva.

³ La riserva assicurativa si estingue al più tardi dopo cinque anni. Prima della scadenza del suddetto termine, la persona assicurata può comprovare a proprie spese che la riserva non è più giustificata. Qualora venga dimostrato un effettivo miglioramento dello stato di salute, la Cassa malati Agrisano SA può ridurre o revocare anticipatamente la riserva.

⁴ In caso di aumento dell'indennità giornaliera collettiva assicurata o di riduzione del termine di attesa, trovano applicazione per analogia i cpvv. 1 - 3.

Art. 8 Uscita dall'assicurazione AGRI-ktlw

¹ Se una persona assicurata esce dalla copertura AGRI-ktlw in quanto non rientra più nella platea designata nel contratto o perché il contratto viene risolto, essa ha diritto di passare all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale LAMal della Cassa malati Agrisano SA senza riserve aggiuntive e fino a concorrenza dell'importo assicurato nel contratto collettivo. L'età di entrata determinante nel contratto collettivo viene mantenuta. Per quanto concerne i premi, trovano applicazione le tariffe dell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera LAMal.

² La Cassa malati Agrisano SA informa per iscritto le persone assicurate circa il loro diritto di passaggio all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale. Qualora tale informazione venga omessa, la persona assicurata rimane nell'assicurazione collettiva AGRI-ktlw. La persona assicurata deve far valere il proprio diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

III. OFFERTA ASSICURATIVA

Art. 9 Offerta assicurativa

¹ La persona proponente può assicurare un'indennità giornaliera di importo compreso tra CHF 10.- e CHF 500.- dopo un termine d'attesa di:

- a) 14 giorni
- b) 21 giorni
- c) 30 giorni
- d) 60 giorni
- e) 90 giorni
- f) 180 giorni
- g) 360 giorni.

² In caso di prestazione, l'importo dell'indennità giornaliera non può comportare un sovraindennizzo ai sensi dell'art. 22.

³ È possibile combinare diversi termini di attesa.

⁴ Per ogni persona affiliata, nella copertura AGRI-ktlw è possibile assicurare un importo complessivo massimo di CHF 250.- come indennità giornaliera.

⁵ Laddove non sia in corso o non sia previsto alcun percepimento di un'indennità giornaliera collettiva, le assicurazioni di indennità giornaliera possono essere convertite a parità di premi in un'altra variante di assicurazione di indennità giornaliera. Per l'indennità giornaliera più elevata che si viene così a creare trova applicazione la classificazione per fasce di età dell'indennità giornaliera da convertire. Per l'aumento dell'indennità giornaliera collettiva la Cassa malati Agrisano SA può effettuare un esame del rischio e porre delle riserve.

IV. PREMI

Art. 10 Pagamento dei premi

¹ Dopo il compimento dei 18 anni, gli assicurati del gruppo di età 18 vengono assegnati al gruppo di età 25; parimenti, dopo il compimento dei 25 anni gli assicurati nel gruppo di età 25 passano al gruppo 30. In seguito rimangono nel gruppo 30 a prescindere dalla loro età. Il passaggio al gruppo di età successivo avviene sempre all'inizio dell'anno civile successivo.

² Le persone assicurate sono tenute a versare i premi in anticipo per l'intero mese, per i giorni di salute così come per quelli di malattia. Qualora l'assicurazione collettiva di indennità giornaliera non termini alla fine di un mese, il rispettivo premio viene calcolato pro rata temporis in base ai giorni effettivi.

Art. 11 Determinazione dei premi

I premi per AGRI-ktlw vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

V. AMBITO DELLE PRESTAZIONI

Art. 12 Inizio delle prestazioni

¹ Il diritto alle prestazioni nell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e infortunio differita decorre dopo la scadenza del periodo di differimento concordato. Tale periodo di differimento viene calcolato unitamente per malattia e infortunio per una volta nell'arco di 365 giorni.

² Per il calcolo dell'adempimento del periodo d'attesa vengono computati i lassi temporali correlati nei quali si è verificata un'incapacità lavorativa superiore a otto giorni nell'arco degli ultimi 365 giorni. Periodi di incapacità lavorativa di durata più breve non vengono cumulati.

³ Ai fini del calcolo del periodo di attesa, i giorni di incapacità lavorativa parziale di almeno il 50 % sono computati come giorni interi.

Art. 13 Durata delle prestazioni

¹ La condizione preliminare per la maturazione del diritto alle prestazioni è un'incapacità lavorativa di almeno il 50 % attestata dal medico curante o dal chiropratico.

² Il diritto alle prestazioni di AGRI-ktlw sussiste soltanto nella misura in cui la persona affiliata non tragga guadagno dalla propria assicurazione (sovraindennizzo).

³ Per i casi di malattia e di infortunio, la durata del diritto di godimento viene calcolata separatamente.

⁴ L'indennità giornaliera per malattia viene corrisposta per una o più malattie per un periodo massimo di 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. Il periodo di attesa convenuto viene dedotto dalla durata di corrispondenza delle prestazioni.

⁵ L'indennità giornaliera per infortunio viene corrisposta per uno o più infortuni per un periodo massimo di 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. Il periodo di attesa convenuto viene dedotto dalla durata di corrispondenza delle prestazioni. Pur rinunciando alle prestazioni collettive d'indennità giornaliera, la persona assicurata non può evitare l'esclusione dall'assicurazione AGRI-ktlw.

⁶ Vengono escluse le persone assicurate che, a seguito di una o più malattie o come conseguenza dei postumi d'infortunio, hanno raggiunto la durata massima di percepimento. La copertura assicurativa per la restante capacità lavorativa permane in essere a condizione che il pagamento dei premi continui a essere effettuato regolarmente.

⁷ Le prestazioni di maternità non sono incluse nel computo per la durata massima di percepimento.

⁸ In caso d'incapacità lavorativa parziale viene corrisposta un'indennità giornaliera ridotta in misura proporzionale per un periodo massimo di 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. La copertura assicurativa per la capacità lavorativa residua viene mantenuta.

⁹ Il diritto alle prestazioni si estingue al più tardi con l'uscita dall'assicurazione.

Art. 14 Età AVS

¹ L'assicurazione AGRI-ktlw si estingue alla fine del mese nel quale una persona affiliata assicurata raggiunge l'età ordinaria AVS.

² Ai titolari di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che continuano a svolgere un'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento può essere concessa la continuazione di un'indennità giornaliera collettiva in essere per un massimo di CHF 50.- al giorno. Una domanda in tale senso deve essere presentata per iscritto alla Cassa malati Agrisano SA nel mese antecedente al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. La domanda deve riportare le indicazioni circa l'ulteriore attività lavorativa e lo stato di salute.

³ La copertura assicurativa è operante al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Le prestazioni dell'assicurazione AGRI-ktlw vengono corrisposte complessivamente per un massimo di 180 giorni, al cui computo devono essere aggiunti eventuali termini di attesa.

Art. 15 Ampliamento della copertura assicurativa

¹ A partire dal compimento del 25° anno di età fino al compimento del 50° anno di età della persona assicurata, la Cassa malati Agrisano SA adegua, di norma con cadenza biennale e nel rispetto della classificazione per fasce di età, l'indennità giornaliera assicurata all'andamento dei prezzi e dei salari.

² La Cassa malati Agrisano SA comunica alla persona affiliata per iscritto l'aumento dell'indennità giornaliera collettiva. La persona affiliata ha il diritto di rifiutare l'aumento delle indennità giornaliere. Il rifiuto deve pervenire per iscritto presso la Cassa malati Agrisano SA entro un termine di 30 giorni da quando la persona affiliata ha ricevuto la rispettiva comunicazione.

³ Dall'ampliamento della copertura assicurativa sono escluse le persone affiliate che stanno percependo una prestazione e per le quali è prevedibile una fruizione di prestazioni.

Art. 16 Persone assicurate disoccupate

¹ Alle persone assicurate disoccupate viene corrisposta l'intera indennità per malattia in caso d'incapacità lavorativa superiore al 50 %.

² Previo opportuno adeguamento dei premi, le persone assicurate disoccupate possono convertire la loro precedente assicurazione d'indennità giornaliera per malattia in un'assicurazione con decorrenza delle prestazioni dal 31° giorno, mantenendo l'ammontare della precedente indennità giornaliera nonché la stessa età d'entrata, indipendentemente dallo stato di salute al momento della conversione.

Art. 17 Maternità

¹ In caso di gravidanza e parto vengono erogate le indennità giornaliera collettive assicurate, a condizione che fino al giorno del parto la puerpera fosse già stata assicurata per un periodo minimo di 270 giorni senza interruzioni superiori ai tre mesi presso una cassa malati per l'indennità giornaliera collettiva applicabile al momento delle prestazioni di maternità.

² Laddove non sussista alcun sovraindennizzo ai sensi della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l'assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera per maternità per un periodo massimo 16 settimane, di cui un massimo di due settimane prima del parto.

³ Il diritto all'indennità si estingue il giorno in cui ha luogo la ripresa totale o parziale dell'attività lavorativa.

Art. 18 Prestazioni all'estero

In caso di incapacità lavorativa durante un soggiorno all'estero, l'indennità giornaliera collettiva assicurata viene corrisposta solo per la durata di un ricovero ospedaliero in regime di degenza.

Art. 19 Notifica / Certificato

¹ La persona assicurata è tenuta a notificare alla Cassa malati Agrisano SA la propria incapacità lavorativa entro dieci giorni e a presentare entro tre ulteriori giorni un'attestazione scritta di incapacità lavorativa rilasciata dal medico o dal chiropratico curante. In caso di infortunio, il modulo di notifica d'infortunio deve essere rispedito entro dieci giorni debitamente compilato e firmato

² In caso di presentazione tardiva imputabile a colpa propria dell'attestazione d'incapacità lavorativa, il diritto alle prestazioni dell'assicurazione AGRI-ktlw sussiste solo a partire dal pervenimento del certificato medico rilevante. Qualsiasi operazione di retrodatazione per il conseguimento di prestazioni di indennità giornaliera collettiva è illecita.

³ Al termine dell'incapacità lavorativa, a prescindere dal fatto che essa sia stata al 100 % o solo parziale, è necessario far pervenire tempestivamente alla Cassa malati Agrisano SA una dichiarazione scritta del medico circa il grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Art. 20 Rapporti con altri assicuratori

Nell'ambito di un'eventuale sovrassicurazione, le prestazioni erogate dalla copertura AGRI-ktlw sono subordinate alle seguenti prestazioni:

- a) Legge sulle indennità di perdita di guadagno IPG, incl. indennità giornaliera per maternità
- b) assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS
- c) assicurazione militare AM
- d) assicurazione infortuni LAINF
- e) assicurazione per l'invalidità AI
- f) altre assicurazioni sociali, laddove non trovino applicazione disposizioni legali specifiche di coordinamento
- g) prestazioni di indennità giornaliera di altri assicuratori privati
- h) assicurazione di responsabilità civile

Art. 21 Riduzione per colpa propria

La Cassa malati Agrisano SA rinuncia a ridurre le prestazioni d'indennità giornaliera collettiva per negligenza grave propria.

Art. 22 Sovraindennizzo / Guadagno assicurativo

¹ Sono considerate come guadagno assicurativo le prestazioni che eccedono la copertura della perdita di guadagno. In tale computo sono inclusi i costi dovuti a malattia o infortunio non coperti da altre assicurazioni.

² Alle persone assicurate che non sono in grado di presentare un'attestazione circa la perdita di guadagno non coperta o i costi legati a malattia, infortunio o maternità non coperti da altre assicurazioni viene applicata una riduzione dell'indennità giornaliera tale da non comportare alcun guadagno assicurativo. L'indennità giornaliera ammonta tuttavia a un importo minimo di CHF 30.- al giorno.

³ In caso di riduzione dell'indennità giornaliera collettiva a seguito di sovraindennizzo, la persona assicurata colpita da incapacità lavorativa ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere intere. Di conseguenza, i termini per il percepimento vengono prolungati in funzione della riduzione.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Rapporto con le Condizioni Generali di Assicurazione LAMal

Per tutte le questioni non disciplinate in modo specifico nel presente Regolamento trovano applicazione per analogia le disposizioni di legge vigenti e le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) della Cassa malati Agrisano SA.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in data 1° gennaio 2019.